

Start up ancora senza incentivi

Il via libera è previsto per metà ottobre, dopo un anno dal varo del beneficio

IL PROBLEMA

L'incertezza che ostacola la spinta allo sviluppo

di Amedeo Sacrestano

È difficile fare politica industriale senza poter utilizzare particolari risorse pubbliche. Verosimilmente, lo è ancor di più in un Paese, quale l'Italia, dove - sino a qualche anno fa - la leva fiscale e gli aiuti monetari a fondo perduto sono stati impiegati massicciamente (e, spesso in modo non tanto efficiente). Secondo molti, gli incentivi all'economia così diffusamente elargiti hanno rallentato il consolidarsi di meccanismi di mercato a favore della nascita e crescita dei soggetti economici. Sta di fatto che siamo passati troppo repentinamente a un approccio diametralmente opposto, peraltro, anche qui, in maniera né decisa né convinta. L'incertezza è un ostacolo naturale agli investimenti: se questa riguarda anche il sistema di regole che governa il sistema economico, ci si allontana dall'ambiente favorevole alle imprese che da tempo vor-

Matteo Prioschi

Detraibilità o deducibilità fino al 25 o al 27% degli investimenti in denaro fatti in start up innovative dal 2013 al 2016. L'incentivo si dovrebbe applicare a vantaggio di persone fisiche e società che decidono di puntare su nuove attività imprenditoriali. Ma il condizionale finora è d'obbligo perché il bonus non è ancora operativo a oltre undici mesi dalla sua istituzione.

L'agevolazione è stata prevista dall'articolo 29 del decreto legge 179/2012 del 18 ottobre 2012, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del giorno seguente e in vigore dal 20 ottobre. Sempre in base al DL, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, cioè entro il 19 dicembre 2012, un decreto del ministro dell'Economia di concerto con quello dello Sviluppo economico avrebbe dovuto individuare le modalità di attuazione dell'incentivo. La scadenza non è stata rispettata e il provvedimento è stato messo a punto solo a giugno (si veda Il Sole 24 Ore del 7 giugno). Dopo la firma dei ministri competenti, si è dovuto attendere fino al 20 agosto, giorno in cui il decreto è stato notificato alla Commissione europea al fine di ottenere l'autorizzazione ex articolo 108, paragrafo 3, del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea. Il via libera della Commissione è atteso verso metà ottobre, fanno sapere dal ministero dello Sviluppo economico. Se tutto va bene, dunque, l'incentivo diventerà fruibile a un anno dalla sua nascita.

La norma è retroattiva, sottolineano dal Mise, e quindi saranno agevolati anche gli investimenti compiuti quest'anno prima del via libera di Bru-

IL PREMIO

La detrazione fiscale dovrebbe variare dal 19 al 27% del capitale investito negli «innovatori»

xelles. Inoltre la misura, inizialmente prevista per il triennio 2013-2015, nel frattempo è stata estesa al 2016 dal decreto legge 76/2013 del 28 giugno.

I lunghi tempi di messa a punto sembrano dover essere imputati in buona parte al cambio di Governo, con relativo rallentamento dei processi decisionali, ma di certo mal si accordano con la definizione stessa di start up che fa venire alla mente realtà dinamiche in grado di cogliere, se non di anticipare, le tendenze

del mercato e per le quali un anno rappresenta un tempo lunghissimo.

L'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche il 19% dell'importo investito nel capitale sociale di una o più start up innovative, oppure, se l'investitore è una società, di dedurre dal reddito il 20% di quanto versato nella start up. Tali percentuali crescono rispettivamente al 25 e al 27% se l'azienda prescelta sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico o è a vocazione sociale, cioè se si tratta di imprese che operano esclusivamente nei settori indicati dall'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 155/2006 (tra gli altri assistenza sociale, educazione, tutela dell'ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale).

L'investimento detraibile non può superare l'importo, per ciascun periodo di imposta, di 500 mila euro nel caso di persone fisiche e di 1,8 milioni per le società e deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la perdita dell'agevolazione. Il conferimento di denaro può essere fatto direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'identikit

PERSONE FISICHE	SOCIETÀ
DETRAZIONE STANDARD	
I soggetti Irpef possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei conferimenti in denaro in start up, per un valore non superiore a 500.000 euro, in ciascun periodo d'imposta	I soggetti Ires possono dedurre dal proprio reddito un importo pari al 20% dei conferimenti in denaro in start up, per importo non superiore a 1.800.000 euro, in ciascun periodo d'imposta
DETRAZIONE MAGGIORATA	
Se si tratta di start up a vocazione sociale e di quelle che operano con prodotti o servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione è pari al 25%	Se si tratta di start up a vocazione sociale e di quelle che operano con prodotti o servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la deduzione è pari al 27%
DURATA E VINCOLI	
L'incentivo vale nel 2013, 2014, 2015, 2016. L'investimento deve essere mantenuto per almeno due anni, pena decadenza del beneficio fiscale	
MODALITÀ DI INVESTIMENTO	
L'investimento può essere effettuato anche tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative (detenendone azioni o quote, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta); in tal caso, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle startup innovative	

Fonte: ministero dello Sviluppo economico

Gli altri fronti Non operativa la misura che riguarda il personale qualificato